

42579-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

DOMENICO GALLO - Presidente -

ALFREDO MANTOVANO

ANDREA PELLEGRINO - Relatore -

GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI

SANDRA RECCHIONE

ha pronunciato la seguente

Sent. n. 2005 sez.

PU-10/09/2019

R.G.N. 35897/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di (omissis) , n. a (omissis)
(omissis) , rappresentato ed assistito dall'avv. (omissis) ,

di fiducia,

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, n. 1543/2016, in
data 23/03/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;

udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo

Viola che ha concluso per dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udita la discussione del difensore, avv. (omissis) , comparsa in
sostituzione dell'avv. (omissis) che ha concluso per l'accoglimento

del ricorso;

udita la discussione del difensore della parte civile, Azienda Ospedaliera

(omissis) , avv. (omissis) , che ha

chiesto il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alla refusione
delle spese processuali in favore della parte civile nella misura di euro

5.500,00 oltre IVA e CPA.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23/03/2018, la Corte d'appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 17/10/2016 con la quale (omissis) veniva condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata e riconosciuta circostanza aggravante nonché del vincolo della continuazione, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 309,00 di multa per i reati di truffa aggravata oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a favore della parte civile Azienda Ospedaliera (omissis).

La vicenda trae origine dalla denuncia sporta da tale (omissis) (omissis), all'epoca rappresentante sindacale della UGL all'interno dell'Azienda Ospedaliera (omissis) di Salerno, con la quale veniva lamentata l'esistenza di un diffuso e ben collaudato sistema di assenteismo dal lavoro con il coinvolgimento, a vario titolo, di un cospicuo numero di dipendenti, tra medici ed ausiliari. Secondo quanto esposto agli inquirenti, i dipendenti erano soliti aggirare i sistemi di rilevazione delle presenze, installati all'interno della struttura, affidando a colleghi i compiti di timbrare i propri cartellini marcatempo, in modo da far figurare l'ingresso e l'uscita dal luogo di lavoro in orario diverso da quello effettivo.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di (omissis), viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare:

- mancante, erronea, contraddittoria ed illogica motivazione sulla sussistenza degli elementi strutturali dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640 cod. pen. in riferimento al dolo; erroneità, contraddittorietà, illogicità e mancanza di motivazione in merito al raggiungimento della prova insuperabile in relazione all'ingiusto profitto con altrui danno, erroneità, contraddittorietà ed illogicità del percorso motivazionale in relazione alla particolare qualifica professionale ricoperta dalla ricorrente; assenza di elementi atti a ritenere provata la responsabilità della stessa al di là di ogni ragionevole dubbio (primo motivo);

-mancanza, illogicità ed erroneità motivazionale sulla sussistenza della causa di non punibilità derivante dall'errore di fatto di cui all'art. 47 cod. pen. o quantomeno di cui all'art. 51 cod. pen. (secondo motivo);
-mancanza, illogicità ed erroneità dell'iter motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., violazione dell'art. 133 cod. pen. (terzo motivo).

2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia la contraddittorietà della sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto come il rispetto del primigenio contratto di lavoro fosse teso anche allo svolgimento dell'attività di lavoro ordinario, prima effettuato dalla (omissis) , e non invece alla sola retribuzione con conseguente rispetto delle sole 36 ore settimanali, nelle quali veniva svolta la diversa e prevalente posizione organizzativa volta al raggiungimento degli obiettivi. In realtà, proprio la particolare delicatezza della prestazione di lavoro svolta, prevedeva la flessibilità dell'orario, dovendo la lavoratrice ottemperare alla smarcatura solo in entrata ed in uscita, non essendo tenuta ad attestare le uscite intermedie, con obbligo di svolgere l'effettiva prestazione lavorativa per almeno 36 ore settimanali derivanti dall'inquadramento primigenio. Peraltro, seppure il comportamento della (omissis) avrebbe potuto avere dei riflessi negativi a livello disciplinare, sicuramente non ha configurato quell'ingiusto profitto con altrui danno richiesto dal legislatore, venendo meno anche i sussumibili artifici e raggiri, laddove erroneamente in motivazione si sostiene che le ore di lavoro straordinario sarebbero state recuperate mediante riposi compensativi o utilizzate per compensare alcuni debiti orari: evenienza, quest'ultima, impossibile in quanto le ore di lavoro straordinario effettuate, in considerazione della posizione organizzativa ricoperta non potevano dar luogo a compensi per lavoro straordinario né a recupero orario, come evincibile dalla delibera n. 236 del 30/03/2015, richiamata espressamente dal giudice di primo grado. Erroneo è anche l'iter motivazionale che ha ritenuto i "debiti orari" maturati dalla (omissis) quando si allontanava dal lavoro nei giorni in contestazione per attendere ad affari privati, rimanendo di fatto "occulti", ...sarebbero stati compensati mediante ore di riposo spettanti a seguito del lavoro straordinario non effettuato e per ciò stesso celati. In realtà, dalla

sommatoria delle giornate lavorative in contestazione, si ricava come la (omissis) avesse addirittura superato le ore lavorative previste (36 settimanali) dal proprio originario inquadramento.

2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia la carenza motivazionale della sentenza impugnata che non aveva tenuto in conto il fatto che la (omissis) non solo aveva ricevuto l'incarico organizzativo che le era stato più volte confermato ma anche che la stessa avesse tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa extrapenale e, di conseguenza, della liceità del comportamento tenuto.

2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha inopinatamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità ancorando principalmente l'abitudine della condotta al solo dato fattuale dei cinque episodi contestati avvenuti nella sequenza di soli cinque giorni. Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe dovuto effettuare un'ulteriore valutazione dei singoli reati e delle singole condotte al fine di addivenire ad una corretta valutazione sull'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., non potendosi tralasciare come la succitata causa di esclusione della punibilità ben potrebbe essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, non coincidendo la stessa con l'abitudine nel reato e non individuando la medesima comportamenti di per sé espressivi del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge. In ogni caso, la Corte territoriale non ha considerato una serie di aspetti (tutti favorevoli per la ricorrente), quali la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato, gli interessi lesi e/o perseguiti dal reo, le motivazioni anche indirette sottese alla condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, in relazione ad alcune censure svolte, anche in modo manifesto.

2. Occorre in premessa evidenziare che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" in

punto affermazione della penale responsabilità della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Nel ricorso viene innanzitutto dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione.

2.1. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole:

- a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.;
- b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerge il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635);
- c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv.

270071);

d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965);

e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni.

2.2. Va, inoltre, osservato che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294).

2.3. Parimenti, non è denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia di vizi della motivazione

surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

2.4. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

2.5. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per accertare se la – astratta – relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., *ex multis*, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593).

3. Inammissibile sotto vari profili è il primo motivo.

Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. 2, n. 19712

del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 263541, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), va evidenziato come nella fattispecie, in ogni caso, si sia in presenza di motivo assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (si reiterano censure già dedotte in appello ed ivi non accolte con ampia ed argomentata motivazione), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato.

3.1. Rileva il Collegio come la capillare attività d'indagine avesse consentito di rilevare il coinvolgimento di (omissis), all'epoca dei fatti infermiere professionale alle dipendenze dell'Azienda ospedaliera salernitana, nel rilevato assenteismo sul luogo di lavoro. In particolare - si legge nella sentenza impugnata - *"... gli accertamenti di polizia giudiziaria consentivano di appurare che la predetta - tutti i giorni, nell'arco di tempo compreso tra il 16 ed il 20 febbraio 2015 - dopo avere timbrato l'entrata in servizio, si allontanava dal nosocomio per un lasso di tempo più o meno consistente, solitamente non inferiore alle cinque/sei ore, per dedicarsi ad incombenze di vario tipo. Nello specifico la (omissis) veniva ritratta o nel mentre si soffermava presso diversi esercizi commerciali della città, effettuando vari acquisti, o nel mentre rientrava presso la propria abitazione ove si intratteneva per alcune ore, o nel mentre andava in giro a bordo della sua vettura o anche a piedi in compagnia di una persona di sesso maschile non meglio identificata, consumando un gelato e passeggiando in atteggiamenti affettuosi sulla spiaggia di Vietri. La (omissis) - al termine di tali incombenze - faceva rientro sul posto di lavoro, di solito in prossimità dell'orario di uscita, provvedendo a timbrare il cartellino. Gli ulteriori accertamenti consentivano poi di verificare che la stessa aveva comunque percepito per intero la retribuzione per le ore di lavoro, formalmente prestate in base ai dati registrati ed estrapolati dagli orologi marcatempo ..."*.

3.1.1. A fronte di una ritenuta - e non contestata - oggettività

dei fatti in ordine alle uscite dal nosocomio dell'imputata per attendere ad affari privati, ed evidenziato che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e integri il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (cfr., Sez. 2, n. 5837 del 17/01/2013, Brignone, Rv. 255201; Sez. 2, n. 22972 del 16/02/2018, Barnaba ed altri), ritiene il Collegio come la sentenza impugnata abbia ampiamente chiarito che dette assenze non presentassero alcuna attinenza o collegamento funzionale con l'attività lavorativa e con il raggiungimento degli obiettivi connessi all'incarico (supplementare) assegnato alla (omissis) .

3.1.2. I giudici di merito si spingono oltre nel ragionamento e riconoscono – con argomentazioni del tutto congrue e prive di vizi logico-giuridici – che, quand'anche si fosse giunti a ritenere che l'imputata non dovesse timbrare le uscite intermedie (ma solo quella iniziale e quella finale) e che la posizione organizzativa le consentisse di allontanarsi "liberamente" dal posto di lavoro in ragione del perseguimento degli obiettivi del progetto assegnato ("Foud Raising"), non poteva non convenirsi sul fatto che la stessa fosse "... *pur sempre tenuta a svolgere l'attività di lavoro ordinario, così come previsto dal CCNL ... (non avendo) certo mutato il suo originario inquadramento all'interno dell'Ente ... (dal momento che la stessa) ... continuava a percepire il trattamento economico base (rectius, stipendio mensile), commisurato alle trentasei ore settimanali e parametrato alla categoria e al livello di appartenenza originario (categoria DS e fascia economica IV)*". In altre parole – come chiarito nel prosieguo dalla Corte territoriale – seppure la (omissis) fosse assegnataria di un incarico aggiuntivo ed avesse raggiunto gli obiettivi dal medesimo previsti, incarico che le consentiva una flessibilità oraria, nondimeno ogni "uscita libera" non poteva che collegarsi esclusivamente al predetto incarico aggiuntivo e non doveva "interferire" con gli obblighi contrattuali dell'orario ordinario: di tal che, per poter usufruire delle

uscite durante le trentasei ore settimanali, per attendere agli affari privati, la stessa "... avrebbe dovuto avvalersi dei permessi previsti, con tutte le conseguenze connesse anche a livello economico e con i connessi obblighi di recupero dei cd. debiti orari (cfr., delibera n. 1030/2014 e nota a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane, dott. (omissis))". Di tal che "... ciò che ... si addebita all'imputata è di aver approfittato e ... strumentalizzato le "uscite", che ... le erano sì consentite, ma per finalità ben precise, attinenti pur sempre alla sua attività lavorativa e non certo per vicissitudini private, nonché di avere comunque e nonostante tutto incassato per intero la retribuzione mensile ordinaria (legata alle trentasei ore settimanali)".

3.2. Allo stesso modo, manifestamente infondate si rivelano tutte le censure in punto difetto di tipicità del fatto, atteso che i giudici di merito hanno giustificato in maniera non manifestamente illogica la propria valutazione in ordine:

- all'uso di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente, attraverso la strumentalizzazione delle presenze, coprendo le ingiustificate assenze con le "libertà" connesse alla sua posizione organizzativa nell'ambito del progetto assegnatole;
- alla ricorrenza del dolo, da ritenersi *in re ipsa*, alla luce di violazioni macroscopiche (di cui chiunque si sarebbe agevolmente reso conto) poste in essere con spregio dei ben conosciuti doveri lavorativi connessi al suo permanente - in quanto mai venuto meno - inquadramento professionale che vietava l'allontanamento *ad libitum* dal luogo di lavoro ("... la (omissis) , attestando contrariamente al vero la propria presenza continuativa in servizio, ha di fatto con tale messa in scena assicurato un orario ridotto e tuttavia percepito per intero il compenso ...");
- all'apprezzabilità del danno economico cagionato dalla dipendente a causa della sua ingiustificata assenza dal luogo di lavoro (profitto ingiusto), non rilevando in senso contrario - quanto a quest'ultimo - che la porzione della retribuzione illecitamente conseguita in difetto di prestazione lavorativa non fosse di rilevante entità ovvero che la stessa si sarebbe potuta in altro modo compensare con pretesi crediti (lavoro straordinario) vantati nei confronti dell'ente datoriale.

In particolare, ribadendo tale divieto di compensazione, la Corte territoriale ha ricordato come il regolamento della disciplina dell'orario

di lavoro (adottato dall'Azienda ospedaliera con delibera n. 1030 del 27/11/2014), oltre a prevedere l'obbligo di timbratura in entrata e in uscita per il personale dipendente, detti una regola *ad hoc* per il recupero delle ore e stabilisca che le ore di lavoro straordinario si possono accantonare e/o si possono trasformare, a determinate condizioni, in riposi compensativi o ancora possono essere utilizzate per compensare alcuni debiti orari: compensazione che, tuttavia, opera sempre che le ore straordinarie siano debitamente autorizzate e che i cc.dd. debiti orari, da portare eventualmente a compensazione con le eccedenze, risultino dagli atti e/o quanto meno, siano stati dichiarati (cosa che la (omissis) non ebbe mai a fare). Invero, la (omissis) - chiarisce ulteriormente la sentenza impugnata - risulta aver *"percepito per intero lo stipendio (legato alle ... 36 ore settimanali) e non ha mai dichiarato di aver contratto dei debiti orari (in relazione ai giorni in contestazione) da portare eventualmente a compensazione ...; ... al contrario, timbrando il badge all'entrata e all'uscita ha fatto sì che dall'orologio marcatempo risultasse lo svolgimento dell'attività per l'intera giornata di lavoro. Il che è indicativo della intenzione in capo alla stessa di tenere celati quei "debiti orari": ... appare dunque evidente il profitto ingiusto conseguito dalla (omissis) con il correlativo danno in capo all'ente datoriale"*.

3.3. Da ultimo, va evidenziato come non si possa in alcun modo affermare che si versi nell'ambito dell'assoluta inoffensività della condotta intesa come mancata realizzazione di alcun effettivo danno patrimoniale. Innanzitutto, nella fattispecie, ci si trova davanti ad un profitto che non può ritenersi del tutto inconsistente: del resto, si è costantemente riconosciuto in giurisprudenza che, anche l'indebita percezione di poche centinaia o addirittura decine di euro, costituisca un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica, atteso che apprezzabile non è sinonimo di rilevante. Inoltre, il concetto di "tenuità" non è strettamente limitato al valore economico: lo si ritrova, tra l'altro, nell'art. 311 cod. pen., laddove la "particolare tenuità del danno o del pericolo" che rende il fatto di lieve entità (comunque punibile) è riferita a reati contro la personalità dello Stato, quindi - certamente - non si tratta di danno "economico". Ciò introduce l'ulteriore argomento che il danno può essere definito "tenue" solo a fronte della complessiva minima capacità della condotta di

danneggiare, in modo oggettivo, la sfera globale di interessi della persona offesa danneggiata, appunto, dal reato. Si è osservato, infatti, che laddove il danno debba essere considerato con esclusivo riferimento al valore dell'oggetto, il legislatore ha avuto cura di utilizzare una diversa espressione, come nel caso del furto che è punibile a querela dell'offeso se il fatto è commesso su "cose di tenue valore" (art. 626, comma 1, n. 2 cod. pen.; peraltro, si noti che, anche in questo caso, la punibilità non è esclusa, pur se il trattamento penale è più favorevole).

4. Aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato è il secondo motivo.

Con lo stesso si reitera la censura in ordine all'asserito errore su norma extrapenale che, secondo la ricorrente, si sarebbe tradotto in errore sul fatto e che avrebbe alterato il processo volitivo.

4.1. La Corte territoriale, anche qui con motivazione del tutto congrua e totalmente esente da vizi logico-giuridici, ha chiarito che "... *a prescindere dalla presenza o meno di una disciplina che regolamentasse l'incarico di posizione organizzativa ..., la (omissis) non era stata mai esonerata dal rispetto degli obblighi contrattuali a suo carico, primo fra tutti dall'obbligo delle 36 ore settimanali, dall'obbligo di recupero in caso di debito orario e dall'obbligo di utilizzare la scheda rilevazione presenza all'ingresso e all'uscita. Ed ancora, non si può nemmeno paventare l'ipotesi, se non altro per la sua inverosimiglianza, che la (omissis) avesse in qualche modo potuto credere ingenuamente di essere diventata tutto ad un tratto un Dirigente o una figura dirigenziale, con il solo obbligo di dovere raggiungere il risultato del progetto. E' poco credibile che la (omissis), dipendente di elevato profilo, avesse potuto – anche solo pensare – di avere conseguito, con una progressione anomala in carriera e senza concorso, in spregio a qualunque norma, il passaggio alla superiore area dirigenziale ...*", finendo per porsi la seguente domanda: "*Se la (omissis) era diventata una Dirigente e se, per ipotesi, in conseguenza di tale nuovo inquadramento doveva perseguire solo l'obiettivo del progetto, perché mai percepiva e continuava a percepire lo stipendio connesso al suo inquadramento originario, perché aveva l'obbligo di 36 ore settimanali e perché lo stipendio base era parametrato a tale monte ore, come per tutti i*

dipendenti non appartenenti all'area dirigenziale ?".

4.2. A fronte di queste argomentate valutazioni ed alle conseguenti logiche e necessitate conclusioni assunte, la ricorrente – senza confrontarsi con le stesse – preferisce reiterare pedissequamente ed inammissibilmente il motivo di gravame.

5. Infondato è il terzo motivo.

La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-*bis* cod. pen. avuto riguardo:

-al numero degli episodi truffaldini di cui si è resa autrice la (omissis) (cinque episodi in cinque giorni monitorati);

-alla sfrontatezza della condotta illecita che ha completamente disatteso il dovere di lealtà e di correttezza che deve informare il *modus operandi* di qualsivoglia lavoratore, tanto più se dipendente pubblico: la diffusione e la frequenza della condotta illecita (proseguita imperterrita pur dopo un controllo della Guardia di Finanza ad eloquente dimostrazione di una sorta di sostanziale "intoccabilità" che, per le ragioni dinanzi spiegate, non può essere diversamente – e suggestivamente – interpretata per avvenuta dimostrazione di una situazione di buona fede) ha palesato una preoccupante abitudine comportamentale improntata al disprezzo delle regole e alla noncuranza delle conseguenze.

In sintesi, l'applicazione della speciale causa di non punibilità viene esclusa per la ritenuta ricorrenza di una particolare intensità del dolo e delle altre caratteristiche della condotta, situazioni di fatto di per sé inidonee a far ritenere la tenuità dei comportamenti ed una sostanziale episodicità nelle violazioni.

5.1. Nel motivo di ricorso proposto, la difesa ha richiamato gli insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017, Di Bello, Rv. 270320), secondo la quale, in contrasto con la sent. delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, ed i consolidati orientamenti della successiva giurisprudenza (cfr., sentt. n. 29897/2015, 43816/2015, 1/2017, 4852/2017), la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* cod. pen. ben potrebbe essere dichiarata anche in presenza - come nella fattispecie - di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitudine nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non

individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge.

5.2. Ritiene il Collegio che nessun contrasto vi sia tra i precetti contenuti nella sentenza n. 19932/2017 e quelli contenuti nella sentenza n. 13681/2016 (e nelle successive pronunce di legittimità precedentemente indicate). Invero, proprio nella sent. n. 19932/2017, si chiarisce in premessa come non vi possa essere alcuna identificazione *tout court* tra continuazione e abitudine nel reato, dal momento che il legislatore delegato, nell'introdurre la nuova causa di non punibilità, ha preferito ricorrere ad un concetto diverso da quello di occasionalità, *"scelta che si giustifica con la volontà di assicurare all'istituto un più esteso ambito di operatività, escludendovi solo quei comportamenti espressivi di una seriazione dell'attività criminosa e di un'abitudine del soggetto a violare la legge, desumibile dagli indici rivelatori a tal scopo predisposti nel comma terzo"*. Di tal che, la medesima sentenza precisa che la decisione di *"escludere il reato continuato dall'area di operatività dell'art. 131-bis cod. pen., significa perseguire un effetto contrario alla intentio legis, finendo con il pregiudicare l'imputato che, per assurdo, pur beneficiando del regime sanzionatorio di favore di cui all'art. 81 cod. pen., gli riserva un contraddittorio trattamento di sfavore impedendogli, senza alcuna possibilità di deroga, di accedere alla causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.; e tutto per questo, per tacere l'effetto di frustrazione dell'obiettivo di deflazione processuale perseguito dal legislatore, il cui conseguimento risulterebbe notevolmente limitato qualora si escludesse automaticamente la possibilità di una declaratoria di particolare tenuità del fatto in presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione"*: in altre parole, la continuazione non rappresenta un indice ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, al cui "palo" (inteso come dato formale di ricorrenza) fermarsi per escludere l'applicazione della causa di non punibilità.

5.3. Da queste considerazioni, la Suprema Corte, tuttavia, non trae l'errata (e male interpretata) conseguenza che, paradossalmente, la ricorrenza della continuazione potesse comunque consentire l'accesso alla causa di non punibilità valutando favorevolmente - in modo quasi automatico - la presenza dei due indici-

criterio rappresentati dalla particolare tenuità dell'offesa e della non abitudine del comportamento, ma aveva cura di precisare solo che il giudice di merito, in presenza dei citati indici, aveva l'obbligo di "soppesare" l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti (tra questi, gravità del reato, capacità a delinquere, precedenti penali e giudiziari, durata temporale della violazione, numero delle disposizioni di legge violate, effetti della condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato, interessi lesi e/o perseguiti dal reo, motivazioni anche indirette sottese alla propria condotta) per giungere ad esprimere un giudizio di meritevolezza o meno al riconoscimento della causa di non punibilità: da qui, la possibilità dell'esistenza di condotte di continuazione astrattamente meritevoli della causa di non punibilità ed altre immeritevoli della stessa. E del resto, la stessa sentenza Tushaj delle Sezioni Unite afferma chiaramente che *"ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo"*.

5.4. Ciò premesso e considerato, nella fattispecie, la Corte territoriale, per escludere il beneficio, non si è limitata ad invocare la reiterazione continuata dell'illecito ma ha implicitamente evocato tutti quei criteri che potevano soppesare (e colorare negativamente) la condotta di violazione, tra cui la frequenza e la durata della violazione, la pervicacia e le modalità subdole utilizzate, la prassi di malcostume consolidata e le conseguenze non minime di danno, per arrivare ad escludere la ricorrenza dei due indici-criterio - particolare tenuità dell'offesa e non abitudine del comportamento - il cui scrutinio favorevole (a prescindere dalla formale contestazione di continuazione), in astratto, avrebbe potuto indurre ad una diversa conclusione.

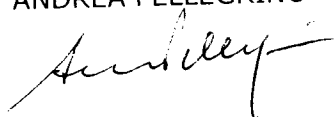
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Azienda Ospedaliera (omissis) che si liquidano in

euro 3.510,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA

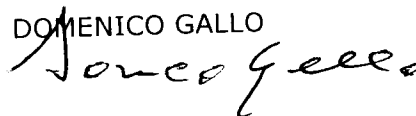
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese della parte civile Azienda Ospedaliera (omissis), che liquida in euro 3.510,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Roma il 10/09/2019

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO



Il Presidente
DOMENICO GALLO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 17 OTT. 2019



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Panelli

